

COMUNE DI VALFENERA
Provincia di Asti

PIANO DEL COLORE
NORME DI ATTUAZIONE

Premessa.

Le norme del presente piano, ad integrazione delle norme vigenti del Regolamento Edilizio Comunale, sono finalizzate a tutelare e riqualificare le tipologie costruttive tradizionali del territorio, organizzando e stabilendo le procedure da seguire nelle operazioni di costruzione, conservazione, restauro e tinteggiatura degli edifici ricadenti nel centro storico del Comune di Valfenera e serve da indirizzo per tutto il territorio Comunale.

CAPO I - Aspetti generali e prescrizioni operative.

Art. 1 – Compongono il presente piano e ne fanno parte integrante i seguenti elaborati:

- R 1** Area dell'intervento
- R 2** Carta di lettura ambientale
- R 3** Schede di rilievo fotografico e censimento fabbricati ed elementi architettonici
- R 4** Mappa cromatica
- R 5** Campionatura colori rilevati
- R 6** Tavolozza dei colori per fondi, legni e ferri
- R 7** Tabella delle tipologie cromatiche
- R 8** Istogrammi statistici dei colori per i fondi, legni e ferri
- R 9** Relazione
- R10** Norme di attuazione

Art. 2 – L'attuazione del piano colore avviene secondo le modalità previste dal capo II, attraverso l'indirizzo e il controllo di tutti gli interventi, compresa la manutenzione ordinaria, riguardanti l'esterno degli edifici delle aree interessate ed in particolare:

- A. Ripristino
- B. Pulitura
- C. Coloritura
- D. Protezione
- E. Reintegrazione
- F. Restauro
- G. Ricomposizione del tessuto storico

L'applicazione delle norme è estesa anche all'edificazione di nuove costruzioni.

Art. 3 - Qualsiasi costruzione sia pubblica che privata, e le eventuali aree a servizio delle stesse, devono essere progettate, eseguite e mantenute in ogni parte in modo da assicurare l'estetica e il decoro dell'ambiente e del contesto urbano.

I proprietari degli edifici sono obbligati a mantenere in buono stato tutte le pareti esterne prospettanti su spazi pubblici e/o privati, anche se interni alla costruzione, avendo riguardo per gli intonaci, le tinteggiature dei muri, degli infissi, di tutti gli elementi architettonici ad esse attinenti (finestre, parapetti, pilastri, soffitti dei porticati, parete degli anditi, atri, scale, corridoi, etc.) e di tutti i luoghi di uso comune in genere.

Le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le opere di manutenzione straordinaria di costruzioni esistenti devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona conservazione delle stesse nel tempo.

Art. 4 – Ogni intervento potrà essere eseguito a seguito della presentazione della Dichiarazione di Inizio Attività corredata da 'modulo colore' e da un numero sufficiente di foto a colori per la comprensione del lavoro da eseguire e degli edifici circostanti. Infine, nel caso di edifici con preesistenze cromatiche, e quando richiesto dall'Ufficio Tecnico, si dovrà allegare un bozzetto rappresentante la distribuzione dei colori in facciata e si indicheranno le tinte con riferimento ai numeri della tavolozza colori.

Art. 5 – Il progetto di ripristino e di colorazione della facciata viene proposto dal cittadino, motivando e documentando le scelte sulla base dei criteri e delle tavole del piano, ed eventualmente proponendo nuovi modelli in base a documenti storicamente probanti.

Art. 6 – In base a tale istanza, l'Ufficio Tecnico del Comune potrà effettuare un sopralluogo per rilevare tracce di colorazioni esistenti e potrà, durante il corso dei lavori, svolgere dei controlli per verificare la rispondenza degli stessi alle scelte del piano colore.

Art. 7 – L'Ufficio Tecnico del Comune avrà facoltà di chiedere, per l'approvazione definitiva, che le tinte siano campionate sulla facciata in posizione opportuna per valutarne la validità.

Art. 8 – E' indispensabile prima di procedere alla tinteggiatura degli edifici consolidare o ricostruire quelle parti di intonaco, cornici o lesene che risultino deteriorate ed eseguire le operazioni di risanamento muri dall'umidità di risalita.

Art. 9 – Tutte le opere citate dal presente Piano relative agli edifici vincolati ai sensi del "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004) dovranno essere eseguite dopo l'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici della Regione Piemonte osservando anche le modificazioni impartite dagli stessi organi preposti alla tutela dei vincoli.

Art. 10 – I lavori eseguiti, dopo l'entrata in vigore del presente piano, in violazione delle prescrizioni operative, saranno sospesi e il loro esecutore ed il proprietario dell'edificio verranno sottoposti a misure sanzionatorie e denunciati alle Autorità competenti secondo le norme di legge. Inoltre i lavori, se pur regolarmente autorizzati, eseguiti in difformità alle norme e ai colori del piano, andranno immediatamente rifatti a spese del loro esecutore. In caso di rifiuto o

inadempienza il Comune può provvedere d'autorità a spese degli interessati; per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni relative vigenti.

Art. 11 – Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse siano degradati tanto da recare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del territorio, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente. In caso di inottemperanza totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni relative vigenti.

CAPO II - Interventi cromatici e decorativi.

Art. 12 - Con riferimento alla cartografia tav. R2, gli edifici sono classificati come segue:

- *Edifici soggetti al vincolo ai sensi "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" (Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004):* sono vincolati al nulla osta della Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici.
- *Edifici di rilevante pregio architettonico:* edifici individuati dalla carta di lettura ambientale ritenuti di interesse architettonico o cromatico dal piano colore. Tali edifici devono essere mantenuti o recuperati nella loro cromia originale.
- *Edifici con preesistenze cromatiche:* edifici per i quali a seguito di rilievi diretti o di archivio si sia stabilita una preesistenza di colore certa. I colori rilevati sono indicati in cartografia divisi per:
fondo: con i colori dei piani della facciata;
zoccolo: con i colori delle zoccolature e degli eventuali basamenti;
cornici: con i colori delle modanature sia a rilievo che dipinte.
Per questi edifici nel caso di ritinteggiatura bisognerà ripristinare i colori delle preesistenze.
- *Edifici ritinteggiati o rivestiti in modo libero:* edifici che, pur presentando caratteri storici, sono stati ritinteggiati con colorazioni ritenute non idonee. Pertanto i colori o i materiali attualmente in opera non sono ritenuti probanti ed andranno ritinteggiati in aderenza alle successive norme del piano.
- *Edifici di massima compromissione cromatica che hanno subito importanti trasformazioni dell'impianto originario:* edifici sorti sulla demolizione totale delle antiche preesistenze ,di nuovo impianto, in stridente contrasto volumetrico e di forte impatto ambientale per i materiali inseriti nelle facciate, non riferibili all'edilizia storica. Gli interventi su tali manufatti dovranno prevedere la riprogettazione della facciata con la riduzione dell'impatto, con la rimozione degli elementi di contrasto e l'intonacatura degli elementi inamovibili e successiva colorazione secondo le norme del piano.

Art. 13 – La coloritura monocromatica è ammessa solo per edifici privi di rilievi o per edifici fortemente anomali per attenuare l'irregolarità. Sarà opportuno prestare attenzione affinché vi sia sufficiente varietà di trattamenti monocromatici per edifici determinanti cortine edilizie continue.

Art. 14 - La colorazione policroma è obbligatoria per tutti gli edifici la cui facciata possiede elementi architettonici in rilievo (basamenti, lesene, cornici,

fasce e fondi, piani di risalto, etc.). La colorazione dovrà essere tale da dare risalto all'andamento delle facciate.

Art. 15 – Dovranno essere ripristinati tutti gli affreschi, le decorazioni, le cornici e gli effetti trompe-l'oeil esistenti. Qualora non si sia in grado di intervenire con corretti metodi di restauro sui tipi sopra elencati sarà preferibile lasciarli a vista nelle condizioni del ritrovamento. In questi casi è obbligatorio chiedere il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale che valuterà l'effettiva impossibilità ed onerosità del restauro e darà i migliori consigli per l'esecuzione dei lavori.

Art. 16 – In presenza di più immobili adiacenti è fatto obbligo di evidenziare e conservare le loro caratteristiche anche nella tinteggiatura. Pertanto qualora presentino caratteri architettonici distinti dovranno essere distinti anche cromaticamente. Al contrario per uno stesso edificio, anche se appartenente a più proprietà, la tinteggiatura dovrà eseguirsi uniformemente e nello stesso tempo.

E' vietato tinteggiare parzialmente la facciata di un edificio (esempio il solo contorno di un negozio) ma si dovrà procedere in modo completo ed omogeneo.

Art. 17 – Lo zoccolo di facciata costituito da pietre posate *opus incertum* dovrà essere sostituito da lastre di pietra di Luserna ancorate con placche in ferro secondo il sistema storico tradizionale. E' facoltà dell'Autorità comunale obbligare alla rimozione di materiali o finiture quando in conflitto con la configurazione formale ed architettonica dell'edificio e dell'ambiente circostante.

Art. 18 – Ogni edificio deve essere provvisto di zoccolo, con un'altezza minima di cm 40 e massima di cm 70, realizzato a rilievo secondo modelli tradizionali o dipinto. Altezze maggiori sono ammesse, previo parere dell'Ufficio Tecnico, solo per particolari ragioni di prospetto. Dovrà essere garantita la continuità delle altezze sulla cortina degli edifici.

Le zocolature comunque eseguite non dovranno occupare il suolo pubblico.

Art. 19 – Le iscrizioni indicanti arti o mestieri dipinte sugli intonaci dovranno essere eseguite contestualmente alla tinteggiatura dell'edificio.

Art. 20 – L'obiettivo della procedura è assicurare principalmente l'uso dei colori censiti dal rilievo dell'edilizia storica, e una varietà di trattamenti delle facciate conseguenti, mantenendo nel contempo un coordinamento cromatico tra gli edifici cittadini.

Nella scelta delle tinte da assegnare agli edifici si opererà come segue:

a) gli edifici individuati nella cartografia tav. R2 con preesistenze cromatiche accertate ed idonee, andranno riproposti conformemente al rilievo;

b) nel caso di ritrovamento di tracce originarie certe di coloritura, mediante rilievo, saggi stratigrafici o ricerche d'archivio, ci si atterrà al colore rilevato;

c) negli altri casi si opererà riferendosi alle case con preesistenze cromatiche più vicine, o ad edifici già tinteggiati conformemente al piano, scegliendo un tono di colore compreso nelle famiglie cromatiche adiacenti a quello delle case di riferimento. Stabilito così il piano di fondo si determineranno i colori dei risalti in analogia con i modelli cromatici analoghi accertati e/o con la tav. R7 degli accostamenti cromatici rilevati;

d) per gli edifici di recente edificazione si opererà definendo di preferenza toni chiari, compresi nella tavolozza dei colori, ferme restando le esigenze di coordinamento cromatico con gli edifici dell'intorno.

Art. 21 – Per la verniciatura degli infissi, dei sistemi oscuranti e delle opere in ferro si definiranno i colori scegliendoli esclusivamente tra quelli delle gamme cromatiche dell'allegato R6 'Tavolozza dei colori per fondi, legni e ferri', in accordo con i tinteggi della facciata. Il colore dell'infisso di norma andrà distinto da quello dell'oscurante.

Art. 22 – Gli edifici classificati di importanza architettonica o cromatica andranno tinteggiati esclusivamente con tinte a base di calce e nel caso vengano impiegati intonaci colorati dovranno essere anch'essi a base di calce. Negli altri casi, pur essendo preferibile, per gli edifici che abbiano conservato prospetti storici, il tinteggio a base di calce, è ammesso l'uso di tinte ai puri silicati o acriliche a velatura.

CAPO III - Materiali , trattamenti e superfici.

Art. 23 – Intonaci.

L'intervento di risanamento dei fronti edilizi dovrà privilegiare la conservazione degli intonaci esistenti di malta di calce; le eventuali integrazioni andranno realizzate con interventi in analogia a quelle degli intonaci conservati.

Nel caso di sostituzione totale degli intonaci, dovranno realizzarsi intonaci a finitura superficiale frattazzata fine o a stabilitura ed in grado di conservare una buona traspirabilità alle murature.

Si potranno impiegare intonaci colorati in massa, purché rispondenti ai colori della cartella e a base di calce o di puri silicati.

Quando la rimozione dell'intonaco evidenzia la presenza di elementi strutturali o decorativi di pregio formale e di interesse storico, il progetto di riassetto della facciata ne prevedrà la conservazione a vista in modo tale da rendere leggibile l'evoluzione strutturale subita dall'edificio.

Non sono ammessi intonaci plastici, né lisci, né a rilievo.

Art. 24 – Materiali lapidei, rivestimenti e zoccolature.

Sulle opere in pietra è vietata la tinteggiatura. Le superfici in pietra andranno pulite mediante acqua nebulizzata a pressione con l'aggiunta di specifici detergenti chimici. Sulle pietre ripulite sarà possibile la protezione mediante l'impregnatura con prodotti a base di silossano, purché trasparenti, non ingiallenti e non formanti pellicole superficiali ed in grado di mantenere inalterata la permeabilità al vapore acque del supporto.

E' vietato tinteggiare i mattoni a vista, le terrecotte e le parti in cemento costituenti le decorazioni di facciata, ad esclusione dei casi di ripristino documentato.

Art. 25 – Materiale per tinteggiature.

Non sono ammesse pitture plastiche, al quarzo o acriliche a toni piatti ed uniformi. Le pitture da impiegare dovranno essere opache, di aspetto non uniforme, con effetti morbidi e patinati ed in grado di assicurare una buona permeabilità al vapore acqueo del supporto.

Sono quindi ammesse, secondo i casi già descritti nell'art. 22:

- a) pitture tradizionali a calce e terre coloranti;
- b) pitture a base di calce e modificanti reologici;
- c) pitture ai silicati minerali rispondenti alla norma DIN 18363;
- d) pitture acriliche a velatura.

Art. 26 – Serramenti.

Nella verniciatura dei serramenti e dei sistemi oscuranti ci si deve attenere ai colori della cartella R6 'Tavolozza dei colori per fondi, legni e ferri' impiegando smalti o protettivi di aspetto opaco o satinato.

Si raccomanda la conservazione dei portoni di accesso al piano terreno e, quando questi impieghino essenze tradizionali, se ne prescrive la pulizia e la protezione con essenze in vista.

Nel caso della sostituzione degli infissi si prescrive l'equivalenza formale e cromatica con i modelli tradizionali sostituiti.

Si consiglia di conservare la divisione orizzontale delle ante finestra al fine di evitare un'accentuata verticalità del vano, nonché l'adozione di montanti e traversi di sagomatura stretta.

Dal punto di vista cromatico non sono ammessi legni chiari a vista ed essenze estranee alla tradizione.

Sono da preferirsi infissi con i colori della cartella R6, benché tollerati i legni naturali purché impregnati in tono scuro.

Gli infissi in alluminio o PVC sono ammissibili purché riprendano le sagome tradizionali ed i colori del piano in rispetto ai concetti di equivalenza formale e cromatica.

Si prescrive per serramenti e persiane la tipologia 'alla piemontese' caratterizzata per i serramenti dalle traverse e per le persiane, oltre alle traverse, dalle palette larghe con riparto mobile ruotante ad altezza d'uomo.

Art. 27 – Elementi lignei.

E' fatto divieto di asportare qualsiasi elemento ligneo storico (es. lambrequin, etc.) che andrà restaurato e reintegrato con altro di colore e venatura compatibile. Ove vi siano degli edifici contigui con elementi lignei a vista è consigliabile uniformarsi ai modelli storici nella realizzazione dei medesimi elementi architettonici.

Per gli elementi in legno sono possibili le sole verniciature nei toni della cartella R6.

Art. 28 – Cancelli in ferro, inferriate, parapetti.

Le cancellate, le inferriate, i parapetti e qualunque altro elemento storico in ferro va restaurato, ripristinato o reintegrato con altro di forma identica, qualora non ne sia consentito il recupero.

Per gli elementi in ferro sono possibili le sole verniciature nei toni della cartella R6.

Art. 29 – Gronde e pluviali.

Le gronde ed i pluviali devono essere in rame naturale (non si possono usare vernici conservanti trasparenti); qualora si impieghino altri materiali, questi saranno verniciati in colori scuri riferiti alla selezione delle tinte micacee comprese nella cartella R6.

Il terminale della gronda dovrà essere in ghisa per un'altezza compresa tra 1,5 e 2 metri da terra.

Il loro posizionamento deve essere fatto nel rispetto del disegno della facciata, seguendo il criterio di collocarli agli estremi della facciata in modo da delimitare l'unità formale e tipologica dell'edificio e non la semplice proprietà.

Art. 30 – Impianti e tubazioni.

È fatto obbligo, procedendo alla tinteggiatura dell'edificio, di dare idonea sistemazione alle canalizzazioni o impianti eventualmente presenti in facciata, rimuovendo tutte quelle parti di impianti non più in uso, comprese le vecchie mensole o staffe delle linee elettriche o telefoniche. E' fatto divieto di posare lungo il prospetto principale impianti, tubazioni o canalizzazione in genere, salvo diversa prescrizione derivante da normative di sicurezza.

Art. 31 – Campanelli e citofoni.

Nella sistemazione funzionale del fabbricato l'installazione di campanelli e citofoni avverrà preferibilmente nella "spalla" interna del vano porta; essi saranno realizzati in materiali consoni rispetto alla tradizione.

Capo IV – Disposizione finale

Art. 32 – Il presente piano del colore può essere modificato nelle tinte e nei criteri compositivi su parere unanime dell'Amministrazione Comunale , quando la pratica applicativa e gli approfondimenti successivi portassero al superamento dello stesso.

**ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLE NORME DI ATTUAZIONE
DEL PIANO DEL COLORE**

Le presenti norme di attuazione sono state approvate con deliberazione
del C.C. n. in data

Valfenera

Visto : Il Sindaco

Il Segretario Comunale